

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

DECRETO LEGGE CURA ITALIA 17 marzo 2020, n. 18

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

LE MISURE SPECIALI IN TEMA DI LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI VENGONO ESTESE A
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

Articolo 19

TARGET

- datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19
- i lavoratori coinvolti devono risultare assunti alla data del 23 febbraio 2020
- i lavoratori coinvolti sono esentati dal requisito soggettivo di anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro

CAUSALE

- va indicata la causale: "emergenza COVID-19"

DURATA

- per i periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane da effettuare entro il mese di agosto 2020
- tali periodi non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALI (sospensione degli articoli 14, 15, comma 2, 30, comma 2, del Dlgs 148/2018)

- non è richiesta l'osservanza delle **procedure ordinarie** di informazione e consultazione sindacale
- non è richiesta l'osservanza dei termini temporali di presentazione della domanda
- non c'è obbligo di accordo
- è richiesta invece l'osservanza delle procedure di informazione e consultazione e esame congiunto in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- le domande devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

NON SI APPLICANO del Dlgs 148/2015

- articolo 4, comma 1 e 2 (durata massima della sospensione di 24 mesi e 30 mesi nel quinquennio mobile)
- articolo 12 (durata)
- articolo 29, comma 3 (durata massima della sospensione con Fis)
- articolo 30, comma 1 (durata massima della sospensione con Fis)
- articolo 39 (destinatari dei Fondi di Solidarietà)
- articolo 29, comma 4 (finanziamento e ammontare delle prestazioni del Fis)
- articolo 5 (versamento contribuzione addizionale Cigo)
- articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale Fis)
- 33, comma 2 (contributi di finanziamento per Assegno Ordinario e Assegno di Solidarietà)

COSA CAMBIA PER L'ASSEGNO ORDINARIO - FIS

Articolo 19, comma 5

- l'assegno ordinario è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti (la normativa attuale, dlgs 148/15, prevede, per i datori di lavoro fino a 15 addetti, solo l'accesso all'assegno di solidarietà)
- il datore di lavoro può richiedere la modalità di pagamento diretto

UTILIZZO DEI FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI ALTERNATIVI

Articolo 19, comma 6

- i Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi (Artigiani-FSBA e Somministrati-TIS/FORMATEMP) devono garantire l'erogazione dell'assegno ordinario con le stesse modalità previste per il Fis e la Cigo

AZIENDE CHE HANNO IN CORSO UN TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - CIGS

Articolo 20

- possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria CIGO con procedure semplificate e fuori dai limiti complessivi di durata, per un periodo non superiore a 9 settimane, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del trattamento straordinario
- la concessione della Cassa integrazione ordinaria Cigo sospende e sostituisce la cassa integrazione straordinaria già in corso oppure può coprire la sospensione delle ore residue lavorate dai lavoratori in Cigs

AZIENDE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETA' - FIS Articolo 21

- possono presentare domanda di Assegno Ordinario - Fis con procedure semplificate e fuori dai limiti complessivi di durata, per un periodo non superiore a 9 settimane, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del trattamento di Assegno di Solidarietà

- la concessione dell'Assegno Ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso oppure può coprire la sospensione delle ore residue lavorate dai lavoratori percettori dell'assegno di solidarietà

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Articolo 22

L'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per lavoratori autonomi in Lombardia, tra Regione Lombardia e le parti sociali lombarde per l'attuazione del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, siglato il modalità telematica il giorno 11 marzo 2020 sarà soggetto a modifiche per recepire le indicazioni dell'articolo 22, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

TARGET

- datori di lavoro con unità produttive ubicate in Italia **che non accedono a Cigo e Fis e altri Fondi Bilaterali Alternativi,** compresi i datori di lavoro del settore agricolo, del settore pesca, del terzo settore, compresi gli enti religiosi
- i lavoratori coinvolti dalle sospensioni devono risultare assunti dalla data del 23 febbraio
- sono esclusi i datori di lavoro domestici
- ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa

DURATA DELLA SOSPENSIONE

- massimo 9 settimane

PROCEDURA

- non è previsto l'obbligo di sottoscrizione di accordo sindacale per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti
- le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse
- i trattamenti sono concessi dalla Regione con proprio decreto
- Inps provvede all'erogazione delle prestazioni esclusivamente con la modalità del pagamento diretto

INDENNITA' PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Articolo 27

- ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23.02.2020, iscritti alla gestione separata INPS è riconosciuta un'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020
- l'indennità è erogata direttamente dall'Inps

INDENNITA LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO Articolo 28

- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago è riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020
- l'indennità è erogata direttamente dall'Inps

INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI Articolo 29

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra i 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del presente decreto legge è riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020
- l'indennità è erogata direttamente dall'Inps

INDENNITA' LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 30

- agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020
- l'indennità è erogata direttamente dall'Inps

INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Articolo 38

- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui derivi n reddito non superiore ai 50.000 euro, è riconosciuta un'Indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020

INCUMULABILITA' TRA INDENNITA'

Articolo 30

- le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI

Articolo 96

- è riconosciuta una indennità di 600 euro nel limite massimo di 50 mln di euro per l'anno 2020 da Sport e Salute spa

ALLUNGAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI NASPI E DISCOLL

Articolo 33

- è istituita una proroga per il termine di presentazione delle domande di disoccupazione per eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31.12.2020, 128 giorni invece dei 68 previsti in via ordinaria

ALLUNGAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Articolo 34

- è istituita la sospensione dal 23.02.2020 al 01.06.2020 per i termini di decadenza per prestazioni previdenziali e assistenziali INPS/INAIL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE PER LAVORATORI DISABILI Articolo 39

- fino al 30 aprile 2020 i lavoratori del settore privato disabili o che abbiano nel proprio nucleo famigliare una persona disabile, hanno diritto ad accedere al lavoro agile
- ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento del lavoro agile

SOSPENSIONE DELLA CONDIZIONALITA' PER RdC, NASPI, DISCOLL Articolo 40

- è concessa per due mesi la sospensione della condizionalità (es. obbligo di accettare un rapporto di lavoro, una proposta di formazione, un lavoro utile, etc.) e di tutti gli obblighi che ne derivano connessi alla fruizione di Reddito di Cittadinanza, Naspi e Discoll e ai beneficiari di integrazioni salariali

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DECADENZA PER RICHIESTA PRESTAZIONI INAIL Articolo 42

- a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI Articolo 46

- a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto l'avvio delle procedure di licenziamento è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Articolo 63

 ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, è riconosciuto un premio di 100 euro, riproporzionato ai giorni di presenza effettiva presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020

PER LE PRATICHE, DA PRESENTARE ALL'INPS DIRETTAMENTE DAI LAVORATORI, CI SI PUO' RIVOLGERE AL PATRONATO INAS CISL, CHIAMANDO IL NUMERO 800 24 93 07

DPCM 1 marzo, in attuazione del DL 23/2/20

SMARTWORKING

Durante i sei mesi dello stato di emergenza dichiarato dal governo lo scorso 31 gennaio, le aziende potranno ricorrere a modalità di lavoro agile senza l'accordo individuale

PROCEDURE INPS MESSAGGIO INPS n. 1118 del 12 marzo 2020

<u>Link:</u> https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020.htm

INSERIMENTO DI UNA NUOVA CAUSALE: "COVID-19 d. l. n. 9/2020"

- per le domande di Cigo e Assegno Ordinario - Fis

INSERIMENTO DI UNA NUOVA CAUSALE: "COVID-19 - interruzione CIGS d. l. n.9/2020"

- per le imprese che hanno in corso integrazioni salariali straordinarie - CIGS e che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell'attività lavorativa, e accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario

QUALE SEDE INPS

- le domande devono essere presentate alla struttura Inps territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'unità produttiva

MODALITA' e DECORRENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE di Cigo e Assegno Ordinario - Fis

- esclusivamente in via telematica
- la domanda va inviata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione

DECORRENZA

 per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio (12 marzo 2020), il giorno di decorrenza dei termini (cioè il giorno da cui si parte a contare) è il 13 marzo 2020 - per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio INPS (cioè dal 13 marzo 2020), la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio

dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

PRESENTAZIONE DOMANDA ASSEGNO ORDINARIO - FIS

- La domanda va presentata dalle aziende utilizzando il modulo reperibile a questo indirizzo: https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/../MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%201.doc



MISURE PER LA FAMIGLIA contenute nel DECRETO LEGGE n.18 del 17 marzo 2020 In attesa di circolare INPS che definirà le modalità operative per la richiesta.

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

- 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- 2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- 3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- 4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- 5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della <u>legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- 6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi



dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

- 7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
- 8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
- 9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
- 10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
- 11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.
- 12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.